TAR Lecce, Sezione I - Sentenza 21/12/2007 n. 4375 d.lgs 163/06 Articoli 83 - Codici 83.1

Allorquando le varie dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal bando vengano sottoscritte da una sola persona (in rappresentanza della Ditta concorrente) ed allegate in un unico plico, non è razionale pretendere l'esibizione di più copie del documento di riconoscimento (di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445), essendo sufficiente una sola copia del predetto documento ai fini dell'identificazione del sottoscrittore. In altri termini, in sede di gara pubblica, più dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere validamente accompagnate da una sola copia del documento di identità del sottoscrittore (in tal senso: T.A.R. Sicilia, Catania, IV Sezione, 4 Novembre 2005 n° 2013; T.A.R. Molise, 10 Giugno 2005 n° 730).